

Tax credit energia più forti ma a tempo

Imprese

Misure estese con il Dl Aiuti
Restano le difficoltà
di calcolo per le aziende

Con la conversione del decreto Aiuti – arrivata giovedì scorso nonostante la crisi di governo – vengono estesi e rafforzati i crediti d'imposta per le imprese (energivore e non) alle prese con il caro gas ed elettricità. Ma viene confermato

anche il carattere straordinario di queste misure fiscali, che oggi coprono (in parte) solo le spese sostenute nei primi sei mesi dell'anno. Il Dl Aiuti è solo l'ultimo decreto a intervenire sui tax credit contro il caro energia, introdotti dal Sostegni-ter e poi via via allargati dai decreti Energia e Taglia prezzi. Il quadro resta però composto da quattro agevolazioni con regole a sé stanti e istruzioni complesse. Alle quali ora si aggiunge il nuovo limite del regime de minimis per i crediti relativi al secondo trimestre.

Aquaro, Dell'Oste e Vignoli

— a pag. 7



Caro energia, tax credit potenziati ma a tempo e con calcoli rompicapo

Misure fiscali. Il Dl Aiuti rafforza i bonus, ma introduce il limite de minimis. Restano quattro agevolazioni con regole a sé stanti e istruzioni complesse

**Dario Aquaro
Cristiano Dell'Oste**

Se sul fronte politico si è aperta una fase di crisi e incertezza, per le imprese una cosa è sicura: la bolletta energetica 2022 è più cara e continuerà a esserlo.

Il via libera di giovedì scorso alla conversione in legge del decreto Aiuti – arrivata nonostante lo strappo del M5S nella maggioranza – ha potenziato ed esteso i crediti d'imposta sui costi dell'energia. Ma ha confermato il carattere straordinario di queste misure fiscali, che oggi coprono (in parte) solo le spese sostenute nei primi sei mesi dell'anno.

Per i costi di elettricità e gas dal 1° luglio in avanti, invece, bisognerà attendere altri eventuali provvedimenti, che dipenderanno dall'andamento dei prezzi in bolletta, ma anche dalla situazione politica e dal governo. Nel frattempo, le aziende e i consulenti che le assistono sono chiamati a determinare il valore dei crediti d'imposta e a decidere come usarli.

Limiti e facilitazioni di calcolo

La conversione del Dl Aiuti ha introdotto due novità: un limite e una facilitazione.

Il limite è quello previsto dal regime "de minimis", secondo cui un'impresa non può ricevere aiuti di Stato per oltre 200 mila euro nel triennio (si veda Il Sole 24 Ore del 5 luglio). Un vincolo che ha suscitato le proteste delle sigle di categoria, anche alla luce del fatto che negli ultimi anni – complice il Covid – è stato un boom di aiuti e il tetto è ormai anacronistico. In base al decreto, i tax credit sull'energia rientrano ora nel de mini-

mis per il 2° trimestre, tranne per le aziende definite "energivore".

La facilitazione consiste invece nell'obbligo per il fornitore di energia di comunicare, su richiesta dell'impresa, l'incremento certificato dei costi e il credito d'imposta spettante. Obbligo che però vale solo per il 2° trimestre 2022, e solo nei confronti delle imprese non energivore e non gasivore che si riforniscono dallo stesso venditore del 1° trimestre 2019. La comunicazione dovrà essere inviata entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il bonus, quindi il 29 agosto. Mentre il credito potrà essere usato in compensazione (anche frazionata) o ceduto (per intero) entro il 31 dicembre di quest'anno (si veda l'articolo in basso).

In sostanza, sono ancora numerosi i casi in cui le aziende devono calcolare il tax credit con il fai-da-te. Perché la facilitazione non si applica a tutti (è escluso ad esempio chi ha cambiato fornitore) e, comunque, non vale per i crediti relativi al 1° trimestre.

In queste situazioni, una volta as-

sodato l'aumento del 30% dei costi dell'energia, bisogna calcolare in autonomia, sul totale della spesa, il credito corrispondente, che poi potrà essere utilizzato senza dover fare alcuna istanza. Da notare che l'aumento dell'elettricità si calcola sulla componente energia elettrica (al netto di imposte e sussidi): in pratica, la voce «spesa per la materia energia» indicata in fattura; per il gas, invece, il rincaro riguarda il prezzo medio di riferimento del Mercato infragiornaliero, pubblicato dal Gme. Considerato il balzo di oltre il 300% rispetto al 2019, è ragionevole pensare che il tax credit sul gas spetti a tutte le imprese.

Le istruzioni e la leva fiscale

Il Dl Aiuti è soltanto l'ultimo decreto a intervenire sui crediti d'imposta contro il caro energia, introdotti dal Sostegni-ter (Dl 4) per le energivore nel 1° trimestre e poi via via potenziati e allargati alle altre imprese dai decreti Energia (Dl 17) e Taglia prezzi (Dl 21). Norme cui sono seguiti un provvedimento, tre circolari e una risoluzione delle Entrate con le istruzioni applicative. Nell'ultima circolare, la 25/E dell'11 luglio, si dice che i chiarimenti richiesti dalle sigle di categoria (dalle modalità di calcolo ai documenti certificativi) riguardano in gran parte aspetti non fiscali e sono stati resi con il contributo dell'Arera e del Mite. Un indicatore del fatto che, ancora una volta, si è scelta la leva fiscale per erogare aiuti economici con complessità tecniche. Ciò influisce anche sulla valenza di questi aiuti: un credito d'imposta, infatti, è utile solo se si hanno tributi pesanti da versare o se si riesce a cederlo a una banca o un'altra impresa.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scelta di utilizzare la leva fiscale impone di compensare gli importi in F24 o di cederli entro l'anno

I nodi delle materie prime

IL COSTO DEL GAS

Prezzo medio trimestrale del gas naturale del Mercato infragiornaliero. Dati in €/MWh



Fonte: elaborazioni su dati Gme

Un salto evidente

Prezzi del gas +300% dal 2019
Il credito d'imposta richiede che il prezzo medio trimestrale del gas del Mercato infragiornaliero (Mi-Gas) sia salito di almeno il 30% tra i trimestri 2019 e 2022. In realtà l'aumento è stato di oltre il 300%

Le quattro agevolazioni

IMPRESE ENERGIVORE

Fino al 25% della spesa coperto dal tax credit

● **Beneficiari:** imprese energivore (ex articolo 3 del Dm 21/12/2017) con consumo medio di energia pari ad almeno 1 GWh/anno e che operano in specifici settori o che

risultano iscritte nell'elenco Csea (Cassa servizi energetici e ambientali)

● **Requisiti:** nel 4° trimestre 2021 e/o nel 1° trimestre 2022 incremento superiore al 30% (rispetto agli stessi periodi di 2019) del prezzo medio del kWh della componente energia elettrica, al netto di imposte e sussidi.
● **Tax credit:** 20% delle spese per la componente energetica acquistata

ed effettivamente utilizzata (o anche prodotta e autoconsumata) nel 1° trimestre 2022; 25% per la spesa del 2° trimestre 2022.

● **Utilizzo:** compensazione con modello F24 entro il 31/12/2022 o cessione «solo per intero» del credito maturato nel trimestre. L'utilizzo parziale in compensazione impedisce la cessione della quota restante.

IMPRESE NON ENERGIVORE

Contatori con almeno 16,5 kW di potenza

● **Beneficiari:** imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o

superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore.

● **Requisiti:** nel 1° trimestre 2022 incremento superiore al 30% (rispetto allo stesso periodo 2019) del prezzo medio del kWh della componente energia elettrica, al netto di imposte e sussidi.

● **Tax credit:** 15% delle spese per la componente energetica acquistata e utilizzata nel 2° trimestre 2022 (valgono i limiti sugli aiuti di Stato "de minimis").

● **Utilizzo:** compensazione (anche in più tranches) entro fine 2022 o cessione del credito «per intero».

IMPRESE GASIVORE

Nel 1° trimestre consumi minimi di 23.645,5 Smc

● **Beneficiari:** imprese gasivore, con consumo medio di gas pari ad almeno 94.582 Smc (standard metro cubo) annui, che operano nei settori individuati dal decreto

21/12/2021 e nel 1° trimestre 2022 hanno consumato almeno 23.645,5 Smc di gas, al netto degli impieghi in usi termoelettrici.

● **Requisiti:** nel 4° trimestre 2021 e/o 1° trimestre 2022 incremento di oltre il 30% (rispetto al 2019) del prezzo medio di riferimento del gas del Mercato infragiornaliero, pubblicato dal Gestore dei mercati

energetici (Gme). I requisiti sono soddisfatti per tutte le imprese.

● **Tax credit:** 10% della spesa per il gas naturale consumato nel 1° trimestre 2022; 25% per la spesa del 2° trimestre 2022 (con i limiti sugli aiuti di Stato "de minimis").

● **Utilizzo:** compensazione (anche in più tranches) entro fine 2022 o cessione del credito «per intero».

IMPRESE NON GASIVORE

Costi e credito spettante comunicati dal fornitore

● **Beneficiari:** tutte le imprese non definibili "gasivore".
● **Requisiti:** nel 1° trimestre 2022

incremento superiore al 30% (rispetto al 2019) del prezzo di riferimento medio del gas del Mercato infragiornaliero. Requisito già soddisfatto da tutte le imprese. Il fornitore, se è lo stesso del 1° trimestre 2019 e previa richiesta, comunica alle imprese (come a

quelle non energivore) l'aumento di costo e il credito spettante.

● **Tax credit:** 25% della spesa per l'acquisto di gas consumato nel 2° trimestre 2022 (con "de minimis").

● **Utilizzo:** compensazione (anche in più tranches) entro il 2022 o cessione del credito «per intero».